



Comune di Crotona

Avvocatura

COPIA

Determinazione dirigenziale

Del 07/07/2021 N. 1018

Responsabile del procedimento: CAIAZZA MANLIO

Oggetto: Vertenze Provincia di Catanzaro e Comune di Catanzaro c/ Comune di Crotona. Consiglio di Stato. Affidamento incarico di patrocinio legale al Prof. Avv. Massimo Luciani – Impegno di spesa - CIG Z613241239 E Z8F32412DB

il Dirigente ad interim del Servizio Avvocatura

Premesso:

Che in data 12.01.2021 veniva notificato all'Ente ricorso promosso dalla Provincia di Catanzaro dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n. 13991/2020 del 10.11.2020, pubblicata il 28.12.2020, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso del Comune di Catanzaro avverso i provvedimenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, nello specifico il decreto ministeriale n. 21 del 28/01/2020 "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" nella parte in cui individua in Crotona la sede della neo istituita Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotona, e le circolari n. 93 del 14/04/2020 e n. 122 del 18/05/2020 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, nella parte in cui sono volte al conferimento anche ad interim di incarichi dirigenziali di livello non generale nell'ambito della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio per la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotona, con sede a Crotona, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non noto, con tutte le conseguenze di legge;

Che in data 12.03.2021 veniva notificato all'Ente ricorso promosso dal Comune di Catanzaro dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n. 13991/2020 del 10.11.2020, pubblicata il 28.12.2020, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso del Comune di Catanzaro avverso i provvedimenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, nello specifico il decreto ministeriale n. 21 del 28/01/2020 "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le 3 attività culturali e per il turismo" nella parte in cui individua in Crotona la sede della neo istituita Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotona, e le circolari n. 93 del 14/04/2020 e n. 122 del 18/05/2020 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, nella parte in cui sono volte al conferimento anche ad interim di incarichi dirigenziali di livello non generale nell'ambito della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio per la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotona, con sede a Crotona, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche non noto, con tutte le conseguenze di legge;

Che è doveroso resistere nei suddetti giudizi, in quanto l'Ente costituendosi può far valere le proprie ragioni in punto di fatto e di diritto, tese ad ottenere il rigetto delle domande dei ricorrenti e la conferma della legittimità dell'individuazione in Crotona della sede della neo istituita Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotona;

Richiamata la deliberazione ANAC n. 907 del 24/10/2018 che approva le Linee Guida n. 12 dove, in riferimento alla categoria di servizi legali, si fa rimando alle Linee Guida della medesima autorità n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione di elenchi di operatori economici";

Valutato pertanto che il conferimento di incarico di patrocinio legale concernente la controversia oggetto della presente deliberazione, rientri nelle previsioni dell'art. 36, comma 2, lett. a), in cui è previsto che per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si possa ricorrere alla modalità di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due operatori;

Che le suddette linee non prescrivono alcuna specifica e tassativa procedura che le stazioni appaltanti sono tenute a seguire nell'affidamento dei servizi legali esclusi dal Codice di Contratti pubblici, e né hanno previsto come obbligatorio il confronto di più preventivi, ma al paragrafo 3.1.3. indicano come migliori pratiche, per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del Codice degli Appalti dei Contratti pubblici, la costituzione di elenchi professionali, suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti Pagina 1 di 7 dall'amministrazione mediante procedura trasparente e aperta, pubblicati sul sito istituzionale;

Che ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente, viene stabilito che gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Sindaco, su conforme proposta del Responsabile dell'Avvocatura Comunale, con ciò intendendo che la procura alle liti viene conferita dal Sindaco ai sensi dell'art. 83 c.p.c.;

Atteso che l'art. 2 del suddetto regolamento prevede che l'Amministrazione abbia la facoltà di affidare e conferire incarichi legali a professionisti non iscritti all'Albo interno per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici, qual è quella del Professore Avvocato Massimo Luciani del Foro di Roma, e che nel caso di specie appare opportuno autorizzare la nomina di professionista esterno al suddetto albo;

Atteso che in ragione dell'elevato grado di complessità e specializzazione della materia oggetto di controversia, nonché dell'elevato valore economico, appare opportuno per una efficace difesa dell'Ente affidare al Prof. Avv. Massimo Luciani del Foro di Roma, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l'Università degli studi "La Sapienza" di Roma, cattedratico e professionista di chiara fama nella materia oggetto di causa, la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Crotone, per resistere nei giudizi promossi dai ricorrenti;

Che, pertanto, la Giunta Comunale, con delibere n°60 del 5 marzo 2021 e n°98 del 9 aprile 2021, decideva di conferire l'incarico ad avvocato del libero foro, da individuare ai sensi degli art. 2 del regolamento comunale per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni, approvato con la deliberazione di giunta Comunale n. 21 del 7.02.2018;

Che la spesa è stata calcolata al valore minimo dello scaglione di riferimento, complessità bassa, con una ulteriore riduzione di almeno il 30% ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'affidamento di incarichi a legali esterni;

Che la spesa di € 4.305,14, inclusi accessori di legge, Iva se dovuta, spese vive ed al lordo della R.A., per il giudizio promosso dalla Provincia di Catanzaro dinanzi al Consiglio di Stato, trova capienza sul cap. 15420;

Che la spesa di € 3.202,05, inclusi accessori di legge, Iva se dovuta, spese vive ed al lordo della

R.A., per il giudizio promosso dal Comune di Catanzaro dinanzi al Consiglio di Stato, trova capienza sul cap. 15420;

Che, tenuto conto di quanto sopra e considerato il curriculum prodotto, risulta opportuno conferire l'incarico di assistenza e di patrocinio legale per resistere nei giudizi intrapresi dinanzi al Consiglio di Stato dalla Provincia di Catanzaro e dal Comune di Catanzaro **c/ Comune di Crotona**, al Prof. Avv. Massimo Luciani (C.F. LCNMSM52L23H501G) del foro di Roma, con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare allegato al presente provvedimento;

Richiamato l'art. 30 del D.Lgs 50/2016 che prevede il rispetto dei principi di economicità efficacia, tempestività correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità pubblicità;

Dato atto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto dell'incarico di assistenza e di patrocinio legale al Prof. Avv. Massimo Luciani è la seguente:

- **il principio di economicità** viene rispettato dalla determinazione del compenso professionale nell'importo di € 4.305,14, per il giudizio promosso dalla Provincia di Catanzaro dinanzi al Consiglio di Stato, e di € 3.202,05, per il giudizio promosso dal Comune di Catanzaro dinanzi al Consiglio di Stato (inclusi accessori di legge, iva se dovuta, spese vive, ed al lordo della R.A. ed eventuali spese di domiciliazione), calcolato tenendo conto dello scaglione di valore, al minimo dei parametri del D.M. 55/2014, con una ulteriore riduzione di almeno 30% ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'affidamento di incarichi a legali esterni;

- **il principio dell'efficacia** perchè l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del professionista, ma per rispondere alle esigenze del Comune;

- **il principio della tempestività** è assicurato dalla necessità di doversi procedere all'affidamento del citato incarico, per sopperire prontamente all'attività di rappresentanza e difesa in giudizio nel procedimento suindicato;

- **i principi di correttezza, libera concorrenza e non discriminazione** vengono rispettati, assicurando annualmente l'effettiva possibilità di partecipazione a tutti i professionisti e garantendo che i contraenti siano individuati tra gli operatori iscritti nell'elenco Avvocati Esterni del Comune di Crotona, che posseggono gli adeguati requisiti tecnico professionali;

- **i principi di trasparenza e pubblicità** vengono garantiti dal rispetto degli specifici obblighi posti dall'art. 29 del D. Leg.vo n. 50/2016 e nello specifico dalla pubblicazione sul sito istituzionale e all'albo pretorio della procedura annuale di aggiornamento dell'elenco dei legali esterni, nonché dalla diretta comunicazione dello stesso avviso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotona, al fine di rafforzare la pubblicità della notizia;

Ritenuto di corrispondere al Prof. Avv. Massimo Luciani per lo svolgimento dei suddetti incarichi, la somma di € 4.305,14, per il giudizio promosso dalla Provincia di Catanzaro dinanzi al Consiglio di Stato, e di € 3.202,05, per il giudizio promosso dal Comune di Catanzaro dinanzi al Consiglio di Stato, inclusi accessori di legge, Iva se dovuta, spese vive e di eventuale domiciliazione ed al lordo della R.A., dando atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata su presentazione di regolare fattura, previo riscontro dell'espletamento dell'incarico medesimo;

Rilevato che la norma regolamentare secondo la quale gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Sindaco, su conforme proposta del Responsabile dell'Avvocatura Comunale, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (5802 del 2016), per la

quale nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire la procura alle liti al difensore del Comune è il Sindaco, tenendo conto, comunque, che l'incarico legale ha carattere fiduciario tra il rappresentante legale e l'avvocato, fermo restando la valutazione di conformità del Responsabile del Servizio Legale intesa quale riscontro dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 oltre di corretta valutazione economica della parcella (minimo del D.M. 55/2014 e riduzione di almeno il 30%);

Rilevato come il CNF abbia avuto modo di affermare, in proposito, che "l'avvocato chiamato alla rappresentanza del suo assistito, opera in quel campo che consiste nella amministrazione della giustizia e che rimane profondamente distinto da quello che invece è interessato dall'esecuzione di un appalto. L'avvocato che assume la rappresentanza in giudizio dà vita, insieme al giudice, al processo, concorre alla tutela dei diritti, contribuisce ineliminabilmente a dar vita allo Stato di diritto. Questo non può non distinguerlo da un appaltatore". In altri termini, "quando all'avvocato si chiede una <idea> per lo sviluppo della difesa in giudizio con l'autonomia tipica che al mandatario con rappresentanza è lasciata, non si acquista un bene fungibile suscettibile di <rotazione> o di <estrazione a sorte>, bensì un prodotto che è prescelto sulla base di uno spiccatissimo intuitus personae e di una fiducia il cui spessore è commisurato, tra l'altro, alla responsabilità professionale di cui l'avvocato si fa carico" (cfr. parere del 15.12.2017 cit.);

Acquisita la autocertificazione di non assoggettabilità all'iscrizione INPS e INAIL, nonché quella sulla temporanea regolarità contributiva; Preciso altresì che ai sensi dell'art. 2 della legge 136/2010 il codice CIG associato alla procedura in oggetto è il seguente: CIG Z613241239 e Z8F32412DB;

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 26.01.2021 che nomina Dirigente ad interim del Servizio Avvocatura il Dott. Francesco Iorno;

Accertato ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000, che disciplina l'accertamento preventivo, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 29.06.2021 di "Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. N. 118/2011) e dei relativi allegati";

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 29.06.2021 di "Documento Unico di Programmazione (DUP) per il quinquennio 2021-2025 per la Sezione Strategica e per il triennio 2021-2023 per la Sezione Operativa - Esame e approvazione";

Visto l'art. 183, comma 9, D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa ;

Visto l'art. 183, comma 7, che disciplina l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto il D.lgs. 50/2016, art. 4 e 17 in combinato disposto;

Viste le Linea guida ANAC nr. 4/2016 aggiornate al 1 marzo 2018 e le linea guida ANAC nr. 12/2019 approvate il 4/10/2018;

Visto il D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L.;

Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

1) Di conferire, per i motivi di cui in premessa, in attuazione del regolamento interno all'ente denominato "Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a Professionisti esterni all'Ente" approvato con atto deliberativo G.C. N. 21 del 07/02/2018 (cfr. art. 5), l'incarico di rappresentanza e patrocinio legale del Comune di Crotona per resistere nei giudizi intrapresi dinanzi al Consiglio di Stato dalla Provincia di Catanzaro e dal Comune di Catanzaro c/ **Comune di Crotona**, al Prof. Avv. Massimo Luciani (C.F. LCNMSM52L23H501G) del foro di Roma;

2) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n.267/2000, la somma di € 4.305,14, per il giudizio promosso dalla Provincia di Catanzaro dinanzi al Consiglio di Stato, e di € 3.202,05, per il giudizio promosso dal Comune di Catanzaro dinanzi al Consiglio di Stato, inclusi accessori di legge, iva se dovuta, spese vive ed al lordo della R.A. ed eventuale domiciliazione, da corrispondere in favore del Prof. Avv. Massimo Luciani per l'incarico di cui sopra, nel seguente modo:

Anno di bilancio	Capitolo	Mission e	Programma	Titolo	Macro aggregato	Importo
2021	15420	01	11	1	03	€ 4.305,14
Oggetto cap.	Spese per liti sentenze e consulenze.					
Esigibilità/Scad. Obbligazione						
Anno	2020	2021	2022	anni succ.	anni succ.	Totale
Importo		€ 4.305,14				€ 4.305,14

Anno di bilancio	Capitolo	Mission e	Programma	Titolo	Macro aggregato	Importo
2021	15420	01	11	1	03	€ 3.202,05
Oggetto cap.	Spese per liti sentenze e consulenze.					
Esigibilità/Scad. Obbligazione						
Anno	2020	2021	2022	anni succ.	anni succ.	Totale
Importo		€ 3.202,05				€ 3.202,05

3) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, precisato altresì, che ai sensi dell'art. 2 della legge 136/2010 il codice CIG associato alla procedura in oggetto è il seguente: CIG Z613241239 e Z8F32412DB;

- 4) Di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune per i procedimenti suindicati;
- 5) Di approvare la convenzione costituente Allegato A alla presente determinazione;
- 6) Di dare atto che il contratto di assistenza e patrocinio di cui alla presente determinazione non rientra tra gli atti di cui all'articolo 1 comma 173 della legge 266/2005;
- 7) Di dare atto che gli incarichi di patrocinio legale non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3);
- 8) Di procedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione all'Albo Pretorio e nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet del Comune di Crotone di tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
- 9) Di applicare le disposizioni di cui all'art. 32, comma 10 lettera b), del D.Lgs 50/2016, in ordine alla non applicazione del termine dilatorio per la stipula del contratto di cui al comma 9, poiché trattasi di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
- 10) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al comma 7 dell'art.183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
- 11) Di attestare la obbligatorio della presente spesa e che il mancato finanziamento della stessa potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;
- 12) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- 13) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Crotone, lì 07/07/2021

Il Dirigente

f.to Ad interim - Dott. Francesco Iorno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente

f.to Ad interim - Dott. Francesco Iorno

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:
ai sensi dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (DLgs n. 267/2000), la regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, con il seguente impegno di spesa.

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.11.006		1.11		15420	2021
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 218	€ 4.305,14	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

LUCIANI MASSIMO

Descrizione Impegni Assunti

Vertenza Provincia di Catanzaro +1 c/ Comune di Crotona – Consiglio di Stato. Autorizzazione a resistere

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
1.03.02.11.006		1.11		15420	2021
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
0	N. 313	€ 3.202,05	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

LUCIANI MASSIMO

Descrizione Impegni Assunti

Vertenza Comune di Catanzaro +1 c/ Comune di Crotona – Consiglio di Stato.

Crotone lì, 07/07/2021

Il dirigente del Settore finanziario

f.to sostituto - Dott. Francesco Iorno

Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune, dal 07/07/2021 registrata al n° 6608 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Crotone, lì 07/07/2021

Il Responsabile dell'Albo pretorio
f.to NICOLETTA ANTONIO